



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/7
Uff. II - Ord. e sic. pub.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti in materia di accesso al credito delle imprese. Protocollo di legalità in materia di prevenzione amministrativa antimafia tra Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE S.p.A.

Come è noto, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo ha emanato il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*".

Tra i principali interventi introdotti dal provvedimento, si annoverano quelli a sostegno della liquidità di cui all'art. 1 del decreto, realizzati mediante un sistema di garanzie concesse dallo Stato in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le garanzie in argomento sono rilasciate, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al prossimo 31 dicembre attraverso la società SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, alle condizioni e nei limiti percentuali indicati dalla norma, fermo restando



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative nonché eventuali elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle relative operazioni.

Tanto premesso, si è posta l'esigenza che le risorse investite nella suddetta misura possano essere tempestivamente erogate per assicurare continuità alle attività economiche e d'impresa senza sacrificare le ineludibili necessità di prevenzione amministrativa antimafia, particolarmente avvertite nell'attuale momento storico, come è stato sottolineato dal sig. Ministro con direttiva del 10 aprile u.s..

In tal senso, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che impegna questa Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società SACE strutturando un modello collaborativo in grado di consentire, ad un tempo, la completa funzionalità dello strumento e l'esigenza di impedire il beneficio di qualunque utilità di fonte pubblica a vantaggio di un'impresa in odore di condizionamento malavitoso.

Con il protocollo in esame viene pertanto delineato un sistema che, pur assicurando l'immediata attivazione della procedura di erogazione, risponde all'esigenza di effettuare le verifiche antimafia per tutte le imprese beneficiarie, prevedendo nel contratto di finanziamento una condizione risolutiva destinata a operare nell'ipotesi in cui il Prefetto competente rilasci provvedimento antimafia interdittivo.

A tal fine è stato, innanzitutto, valorizzato il sistema dell'autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendone l'obbligatorietà in relazione ad ogni richiesta di concessione di garanzia, a prescindere dal valore della stessa.

L'autocertificazione, redatta secondo il modello allegato, richiama le previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", con particolare riferimento a quelle di cui agli articoli 75, sulla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato grazie alla dichiarazione non veritiera, e 76, relativo alle sanzioni.

In considerazione del numero verosimilmente elevato dei soggetti da sottoporre a controllo, è, quindi, previsto che SACE si doti di un apposito programma informatico per interfacciarsi con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA). Nelle more dell'implementazione di tale tecnologia, sono state concordate con le competenti strutture dipartimentali di questo Dicastero modalità semplificate che consentono la diretta consultazione della BDNA da parte di SACE.

Sul piano procedimentale il protocollo muove dal presupposto che il beneficio possa essere conseguito, sotto condizione risolutiva, ancor prima della consultazione della BDNA, fermo restando l'obbligo di acquisire successivamente la documentazione antimafia.

Relativamente agli atti di concessione di garanzia che non superano i 150.000 euro - pur rientranti nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 159 del 2011 - è prevista comunque la verifica tramite BDNA della veridicità delle



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

autocertificazioni prodotte dagli interessati. Qualora il valore complessivo dell'atto di concessione superi i 150.000 euro, troverà applicazione la procedura di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del .lgs. n. 159 del 2011 e SACE procederà, nell'immediato, anche in assenza dell'informazione antimafia.

In entrambi i casi, l'esito liberatorio verrà acquisito direttamente da SACE tramite BDNA, secondo le consuete modalità. Quando, invece, un soggetto risulti non censito nella medesima banca dati nonché ove emergano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato art. 67 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, codeste Prefetture effettueranno le verifiche di rito, le cui risultanze saranno comunicate a SACE.

In tale contesto, e ai fini di una mirata azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, appare di strategica rilevanza una preliminare ed accurata azione di monitoraggio degli specifici contesti territoriali, finalizzata a far emergere eventuali indicatori di rischio da approfondire in seno ai Gruppi interforze, grazie alle differenti vocazioni e professionalità presenti al loro interno.

Altrettanto essenziale è alimentare, nell'ambito dei citati organismi, un costante confronto tra le diverse componenti, tale da assicurare quella circolarità informativa grazie alla quale può accrescersi la consapevolezza del rischio di un'influenza criminale, anche indiretta¹, sull'attività di impresa, potenzialmente favorita dallo scenario economico prodotto dall'emergenza sanitaria.

Da ultimo, il protocollo prevede che, nel caso in cui venga rilasciata un'informazione antimafia interdittiva, il soggetto finanziatore provveda all'immediata revoca del finanziamento, operando la clausola risolutiva inserita nel contratto di finanziamento, e siano avviate le iniziative volte al recupero, anche forzoso, del credito.

Nel trasmettere il protocollo, si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire la piena attuazione dello strumento convenzionale e si assicura la consueta disponibilità per gli eventuali chiarimenti.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi

¹ La giurisprudenza amministrativa ha precisato che "le forme più insidiose, e più sfuggenti, di pericolo infiltrativo sono proprio quelle che allignano in una contiguità compiacente, su un accordo economico cioè, più o meno tacito, tra l'imprenditore e la criminalità organizzata...La legislazione antimafia può e deve prevenire anche l'insidia della contiguità compiacente accanto a quella c.d. soggiacente e, con essa, le condotte, ambigue, di quegli operatori economici che, pur estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 758/2019).

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLE
MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DI CUI
ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23**

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SACE S.P.A.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, dispone che *“al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese”*;
- il citato articolo stabilisce, altresì, che *“Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie;
- SACE S.p.A. ha fatto presente che nell'attuale fase di urgenza, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 1 del decreto legge n. 23 del 2020 e fino all'implementazione di una piattaforma di comunicazione automatica con la banca dati nazionale unica antimafia, è necessario comunque procedere alla concessione della garanzia, previa acquisizione di un'autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre, 2011, n. 159.

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- **art. 67, comma 1, lett. g) e comma 8**, che individuano i soggetti che non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- **art. 83, commi 1, 2 e 3, lett. e)**, che individuano l'ambito di applicazione della documentazione antimafia disponendo che la stessa non è richiesta per i provvedimenti, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non supera i centocinquantamila euro;
- **art. 84, comma 1**, a norma del quale la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia;
- **art. 84, comma 4**, sulle situazioni sintomatiche di tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva;
- **art. 92 comma 2**, secondo il quale, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione;
- **art. 92, comma 3**, secondo il quale, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva legata all'esito del successivo accertamento;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SACE S.p.A. concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale con riferimento ai beneficiari delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità, di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 23 del 2020.

LE PARTI

**MINISTERO DELL'INTERNO
IN PERSONA DEL MINISTRO
LUCIANA LAMORGESE**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN PERSONA DEL MINISTRO
ROBERTO GUALTIERI**

**SACE S.P.A. (P.I. 05804521002)
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
PIERFRANCESCO LATINI**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art.1
(Finalità)

1. Il presente protocollo è finalizzato a garantire l'applicazione di idonee misure di prevenzione antimafia nei confronti dei beneficiari delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità, di cui all'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art.2
(Adempimenti in materia di prevenzione antimafia)

1. La SACE S.p.A., al fine di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegna allo scrupoloso rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle disposizioni del presente protocollo.

2. Per ogni richiesta di concessione di garanzie di cui all'art. 1 del decreto legge n. 23 del 2020, la SACE S.p.A., alla quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze può impartire indirizzi sulla gestione ed il rilascio delle garanzie, si impegna ad acquisire apposita autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'autocertificazione deve essere redatta utilizzando l'allegato modello, che forma parte integrante del presente protocollo, e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per ogni richiesta di concessione di garanzie di cui all'art. 1 del decreto legge n. 23 del 2020, SACE S.p.A. chiederà al soggetto finanziatore di inserire nel contratto di finanziamento una condizione risolutiva destinata a operare nell'ipotesi in cui il Prefetto competente rilasci provvedimento antimafia interdittivo nei confronti dell'interessato.
4. SACE S.p.A., nelle more della realizzazione di una piattaforma di comunicazione automatica con la banca dati nazionale unica antimafia per l'inserimento massivo dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a verifica antimafia, si impegna ad acquisire la documentazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica antimafia, secondo modalità semplificate, entro il 31 dicembre 2020.
5. Relativamente agli atti di concessione di garanzia il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, la veridicità delle autocertificazioni acquisite al momento della concessione della garanzia sarà verificata tramite consultazione della banca dati nazionale unica antimafia, effettuata ai sensi del comma precedente. Relativamente agli atti di concessione di garanzia il cui valore complessivo supera i 150.000 euro, la SACE S.p.A., acquisita l'autocertificazione, procede in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Nel caso in cui l'accertamento riguarda un soggetto non censito in banca dati ovvero quando dalla consultazione della predetta banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche.

6. In caso di rilascio di un'informazione interdittiva antimafia, il soggetto finanziatore provvede all'immediata revoca del finanziamento nei confronti dell'impresa interessata e SACE S.p.A., qualora escussa, effettuata la prevista verifica indennitaria, corrisponde l'indennizzo e, surrogandosi nei diritti del soggetto finanziatore medesimo, attiva le iniziative volte al recupero, anche forzoso, del credito.

Art.3
(Durata)

1. La durata del presente protocollo è fissata al 31 dicembre 2020, termine indicato dall'art. 1 del decreto legge n. 23 del 2020 per il rilascio delle garanzie, salvo eventuali proroghe dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, - 4 MAG. 2020

Il Ministro dell'Economia e
delle Finanze
Roberto GUALTIERI



Il Ministro dell'Interno
Luciana LAMORGESE



L'Amministratore delegato
della SACE S.p.A.
Pierfrancesco LATINI



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa"**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il giorno _____
residente a _____ in via _____ n. _____ provincia
_____ documento n. _____ rilasciato da _____, C.F.
_____, partita IVA numero _____ in qualità di
**(l'autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia
ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)** della società
_____ con sede legale in via _____ numero _____
città _____, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136") e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soggetti conviventi¹:

Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF
_____ recapito _____
Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF
_____ recapito _____
Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF
_____ recapito _____
Sig./Sig.ra _____, luogo e data di nascita _____, residenza _____, CF
_____ recapito _____

(allegare alla presente anche copia dei documenti d'identità e copia dei Codici fiscali)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,
Luogo e data

Il dichiarante

(firma leggibile)

¹ Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 ("Soggetti sottoposti alla verifica antimafia") del D.Lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
rilasciato il ____ / ____ / ____ da _____